

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 28 dicembre 2021)

Relatore di maggioranza: CHIARA BIONDI

Relatore di minoranza: FABRIZIO CESETTI

sulla proposta di legge n. 91

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Marcozzi, Rossi, Ciccioli

presentata in data 22 dicembre 2021

MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), le parole: "del servizio sanità e del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle parole: "delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: "posizioni dirigenziali di progetto e di funzione" sono sostituite dalle parole: "direzioni e settori".

3. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: "le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione" sono sostituite dalle parole: "le direzioni e i settori".

4. Al primo periodo del comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 le parole: "del servizio sanità e del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali". Al secondo periodo del medesimo comma 9 le parole "del dirigente del servizio sanità o del dirigente del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità o di politiche sociali" e le parole "comitato di direzione di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001." sono sostituite dalle seguenti "comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della l.r. 18/2021.".

5. Al comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: "delle posizioni di progetto e di

Testo modificato dalla Commissione**Art. 01**

(Modifiche alla l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dopo le parole: "legge 157/1992," sono aggiunte le parole: "ad eccezione dell'arco".

2. Al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 le parole: "con l'arco o "sono soppresse".

3. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 le parole: "con l'arco e" sono soppresse".

Al comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 le parole: "dell'arco e" sono soppresse.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/1996)

Identico

funzione” sono sostituite dalle parole: “delle strutture dirigenziali di cui alla lettera b) del comma 4”.

6. Al comma 12 dell’articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: “esterni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001” sono sostituite dalle parole: “indicati dal comma 6 dell’articolo 19 del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:

“2. I componenti sono eletti dall’Assemblea legislativa regionale con un’unica votazione. A tal fine ciascun consigliere regionale vota sino a cinque nomi. Risultano eletti i sette candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 36/2005 è abrogato.

Art. 3

(Disposizioni relative alle Unioni montane)

1. I Comuni appartenenti alla Comunità montana che non hanno aderito all’unione montana costituita ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) non possono entrare a far parte della medesima unione montana se non sono decorsi dieci anni dalla data di costituzione della stessa.

2. I Comuni che hanno aderito all’unione montana costituita ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 35/2013 e che hanno esercitato il recesso dalla stessa non possono rientrare nell’Unione montana se non sono decorsi dieci anni dalla data di esercizio del recesso.

3. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 5 bis della l.r. 35/2013 la parola “accolta” è sostituita dalla seguente: “respinta”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:

“2. I componenti sono eletti dall’Assemblea legislativa regionale con un’unica votazione. A tal fine ciascun consigliere regionale vota sino a cinque nomi. Risultano eletti i sette candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti **in modo da garantire comunque la rappresentanza delle minoranze assembleari nella misura di due componenti.**”.

2. *Identico*

Art. 3

(Disposizioni relative alle Unioni montane)

1. **I Comuni appartenenti all’Unione montana costituita ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) che hanno esercitato il recesso e i Comuni appartenenti alla Comunità montana che non hanno aderito alla relativa Unione montana non possono entrare a far parte della medesima o di altra Unione montana se:**

a) non sono decorsi almeno dieci anni rispettivamente dal recesso dall’Unione montana o dalla data della costituzione;

b) non si sono espressi favorevolmente, a scrutinio segreto, tutti i Comuni appartenenti all’Unione montana.

2. La domanda di adesione all’Unione montana non può essere ripresentata se non sono decorsi almeno due anni dal rigetto della precedente.

3. *Identico*

Art. 4

(Proroga del termine di cui all'articolo 46 della l.r. 9/2006)

1. Il termine previsto dal comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è prorogato al 1° luglio 2022.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 23 della l.r. 36/2005, come modificato da questa legge, le proposte di candidatura a componente del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche devono essere presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore di questa legge. La Commissione assembleare competente si esprime en-

Art. 3 bis

(Società regionali indispensabili)

1. La partecipazione della Regione al capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. è dichiarata strategica rispetto alle finalità della medesima Regione per il settore agro-alimentare regionale.

2. Ai sensi della vigente normativa in tema di partecipazione pubblica a società di capitali, il mantenimento della partecipazione della Regione al capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A., è ritenuta, ai sensi del comma che precede, strategica, in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione medesima.

Art. 4

(Proroga del termine di cui all'articolo 46 della l.r. 9/2006)

Identico

Art. 4 bis

(Modifica alla l.r. 22/2009)

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dal seguente:

“7. Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati da questo articolo, la distanza dai confini e dai fabbricati è quella prevista dal comma 1 ter dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

Identico

tro i successivi dieci giorni e l'Assemblea legislativa procede all'elezione entro i quindici giorni successivi. Sono fatte salve le candidature già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge, purché in regola con le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme sulle nomine e designazioni di spettanza della Regione), nonché il parere espresso sulle stesse dalla competente Commissione assembleare.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati fino all'elezione dei nuovi e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico